

Cessazione concordato, circostanze eccezionali da ritenere non tassative

Può un regime premiale agevolativo determinare il rischio per il contribuente di corrispondere un tributo ingiusto, in quanto ben al di sopra di quello che sarebbe dovuto in via ordinaria tenendo conto dei minori redditi effettivi realizzati rispetto a quelli concordati? La natura opzionale del concordato preventivo biennale, e quindi il consenso prestato dal contribuente con l'adesione alla proposta elaborata dal Fisco, è in grado di giustificare il disallineamento tra imposizione tributaria e forza economica manifestata?

Su questi interrogativi i redattori del Dlgs n. 13/2024 avrebbero dovuto probabilmente spendere qualche ulteriore riflessione e ciò non tanto per i dubbi di costituzionalità della normativa (articolo 53 della Costituzione), quanto per progettare un istituto appetibile, non rischioso per i contribuenti.

Che i regimi volontari ispirati a logiche di convenienza per i contribuenti possano trasformarsi in una "sonora iniquità" non è certo una novità. Basta, infatti, rievocare la normativa sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni di cui alla legge 488/2001, ove si è discusso a lungo delle conseguenze sul regime impositivo qualora il contribuente decida di vendere il bene rivalutato a un prezzo inferiore rispetto a quello periziato e l'agenzia delle Entrate, con l'avallo della giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 24136/2017), ha proposto tesi interpretative non rispettose dell'articolo 53 della Costituzione, tollerando addirittura doppie imposizioni connesse all'assoggettamento della plusvalenza al regime ordinario e al diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva versata.

Se, quindi, la natura opzionale del regime di cui al Cpb giustifica qualsiasi stortura rispetto all'idea di tassare la forza economica effettiva, non resta che indagare il tema del disallineamento tra imposizione sul reddito concordato e imposizione sul reddito effettivo minore esclusivamente nella prospettiva di stimolarne l'adesione.

Veniamo al dunque. La questione è rappresentata dalla possibilità di fuoriuscire dal Cpb qualora i redditi effettivi siano inferiori a quelli concordati.

L'articolo 19, comma 2, del decreto dispone che «in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli dichiarati oggetto di concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza».

Innanzitutto, la prima stortura è data dal fatto che la normativa dà rilevanza alla contrazione dei redditi solo in presenza di circostanze eccezionali. Posto che non vi sono esigenze di cautela fiscale da bilanciare con il principio della effettività dell'imposizione, la scelta del legislatore appare discutibile; ciò soprattutto considerando che la contrazione dei redditi effettivi rispetto a quelli presunti è spesso dovuta ad aspetti fisiologici dell'attività esercitata, quali la perdita di un cliente importante, l'inasprimento della concorrenza, difficoltà nell'approvvigionamento dei beni utilizzati nel processo produttivo eccetera.

—Giuseppe Ingraio

—Continua a pagina 39